

Sul rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con prescrizioni, per una acciaieria

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 16 settembre 2024, n. 3093 - Burzichelli, pres.; Consoli, est. - Acciaierie di Sicilia S.p.A. (avv.ti Braga e Zaglio) c. Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Acciaieria - Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Prescrizioni - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato il decreto n. 36/Gab emesso in data 1 febbraio 2024 dalla Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, nella parte in cui, nel disporre il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in precedenza rilasciata alla ricorrente con D.R.S. n. 781 del 22 settembre 2009, ha dettato le prescrizioni ed imposto le condizioni descritte ai commi 11, 13, 24, 28, 33, 35, 36, 39 dell'art. 3 del medesimo decreto, nonché il parere istruttorio conclusivo (PIC) n. 385 del 24 novembre 2022 espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica (CTS) per le autorizzazioni ambientali di competenza della Regione Siciliana e gli ulteriori atti presupposti indicati in ricorso.

Nell'atto introduttivo del giudizio, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) nell'anno 2010 la ricorrente ha allestito un nuovo impianto fumi a servizio del forno fusorio della portata di 1.400.000 m³/h e tali modifiche sono state comunicate alla Regione Siciliana in data 13 aprile 2010; b) l'Amministrazione, con provvedimento n. 64241 in data 15 ottobre 2010 ha ritenuto che l'intervento eseguito non si configurasse quale "modifica sostanziale", consentendo così la realizzazione del nuovo impianto di emissione denominato E1; c) in data 4 giugno 2014 si è perfezionato il procedimento di fusione societaria con la Servizi Industriali S.r.l. e la ricorrente, in data 21 luglio 2014, ha presentato alla Regione un'istanza di modifica "non sostanziale" e di rinnovo/riesame dell'AIA, avendo assorbito all'interno del proprio processo produttivo l'attività di gestione e trattamento rifiuti in precedenza esercitata da Servizi Industriali S.r.l.; d) la Regione Siciliana ha comunicato che le modifiche discendenti dalla fusione delle due realtà imprenditoriali dovevano essere ricondotte nell'ambito delle "modifiche sostanziali" e con provvedimento n. 2502 in data 20 gennaio 2015 ha dato avvio al procedimento di rinnovo e riesame dell'AIA n. 781/2009 ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006, il quale si è concluso in data 1 febbraio 2024 con il decreto di rilascio dell'AIA con prescrizioni in questa sede impugnato; e) nell'ambito del procedimento la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali ha emesso il parere istruttorio conclusivo n. 385 in data 24 novembre 2022, cui hanno fatto seguito le riunioni della conferenza dei servizi decisoria in data 22 maggio 2023, 26 giugno 2023, 11 luglio 2023 e 17 luglio 2023, le cui determinazioni conclusive sono state richiamate nel decreto impugnato; f) la ricorrente si duole, in particolare, delle seguenti prescrizioni: - art. 3, comma 11, il quale ha disposto che il gestore è onerato al rispetto dei valori limite degli inquinanti (VLE) per le emissioni in atmosfera così come indicati nella tabella ivi riportata; - art. 3, comma 24, secondo cui il gestore, entro 6 mesi dal rilascio della autorizzazione, deve predisporre un piano per la riduzione dei consumi idrici valutando, altresì, la fattibilità tecnico - economica di un progetto di riutilizzo, previo trattamento, di parte delle acque meteoriche di seconda pioggia per usi legati al processo produttivo, da presentare entro 12 mesi dal rilascio della autorizzazione; - art. 3, comma 28, il quale ha disposto che il gestore deve presentare, entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA, il progetto per ottemperare a quanto richiesto da ARPA Sicilia al punto 4, lettera c), della nota prot. 26.0000 del 22 maggio 2023, e realizzare le opere nei successivi 12 mesi; - art. 3, comma 33, secondo cui le aree di messa in riserva del rifiuto fluff (codice 13 EER 191004) devono essere dotate di copertura dagli agenti atmosferici, mentre le operazioni di movimentazione e di carico e scarico del medesimo rifiuto (in cassoni chiusi) devono essere gestite in modo tale da evitare la dispersione eolica; - art. 3, comma 35, secondo cui "i rifiuti metallici (proler) ottenuti dalle operazioni di recupero (R4) cessano la qualifica dei rifiuti (EOW) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. se rispettano i requisiti di cui al regolamento UE n. 333/2022. L'attestazione di conformità al Regolamento UE n. 333/2022 dovrà essere messa a disposizione degli Organi di controllo. Il mancato rinnovo dell'attestazione di conformità al Regolamento UE n. 333/2011 comporta la decadenza dei requisiti legali di cui all'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.iii. riguardante la cessazione della qualifica di rifiuti metallici (EOW)"; - art. 3, comma 36, ove, nell'autorizzare il deposito temporaneo dei rifiuti riportati nella relativa tabella, ha omesso di inserire sia le scorie non trattate sia le scorie di fusione, normalmente derivanti dal processo produttivo della ricorrente; - art. 3, comma 39, che ha prescritto che le aree di deposito temporaneo devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici; g) la ricorrente, ricevuta la notifica del decreto, ha presentato all'Assessorato Regionale istanza di rivalutazione delle suddette prescrizioni.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) va rilevata l'inosservanza dei termini del

procedimento; b) le prescrizioni censurate, per le ragioni specificamente illustrate in ricorso, sconfinano nella manifesta illogicità e sono frutto di un evidente travisamento dei fatti oltre che espressione di un'istruttoria carente, come si evince anche dall'acritico recepimento delle prescrizioni della Commissione Tecnica Specialistica nell'ambito del provvedimento impugnato.

Con decreto del Presidente n. 148/2024 in data 10 aprile 2024 il Tribunale ha statuito quanto segue: “Nell'illustrare le proprie doglianze la ricorrente ha evidenziato, in particolare, le seguenti circostanze: a) l'Amministrazione non ha tenuto conto che la portata di 300.000 Nm³/h era contemplata nell'AIA originaria n. 781/2009, ma che essa era stata elevata a 1.400.000 Nm³/h per effetto dell'aggiornamento effettuato dalla società e comunicato alla Regione in data 13 aprile 2010; b) la portata di soli 300.00 Nm³/h, qualora fosse imposta come nuovo limite massimo dell'impianto di aspirazione asservito al forno fusorio E1, causerebbe gravi disfunzioni al processo, con conseguente anomala fuoriuscita di fumi, la cui dispersione si risolverebbe in un grave pregiudizio per l'ambiente e per la salute dei lavoratori; c) è stata del tutto omessa l'indicazione della portata dei punti di emissione E3m E4 ed E5; d) la percentuale del 3% di ossigeno quale affluente gassoso è stata ingiustificatamente riferita a tutte le sostanze, sia per il punto di emissione E1 che per quello E2, senza tener conto, tra l'altro, che il sistema fusorio rappresentato dagli originari punti di emissione E1 ed E2 è stato sostituito da un nuovo impianto fumi a servizio del forno, ben più performante anche in termini di emissioni nell'atmosfera, come riconosciuto dalla stessa Regione nella nota in data 15 ottobre 2010; e) l'Amministrazione ha fatto erroneo riferimento ai “medi impianti di combustione” (comma 13 del decreto impugnato); f) la prescrizione di cui al comma 33 del decreto impugnato appare del tutto illogica e omette di considerare la particolare situazione produttiva della ricorrente; g) a differenza di quanto ritenuto dall'Amministrazione, il proler proveniente dalla selezione e dal trattamento del rottame per essere utilizzato nel processo fusorio non perde la qualificazione giuridica di rifiuto; g) non si è tenuto conto delle scorie non trattate e delle scorie di fusione; h) anche la previsione di cui al comma 39 appare irragionevole, tenuto conto, tra l'altro, che l'azienda opera nella fascia di rispetto aeroportuale. In disparte, quindi, gli ulteriori rilievi contenuti in ricorso, la ricorrente, come risulta da quanto succintamente indicato, ritiene, in buona sostanza, che la decisione amministrativa sia stata assunta all'esito di una sbrigativa e sommaria - seppur protratta - istruttoria. Tenuto conto del prescritto bilanciamento dei contrapposti interessi e della circostanza che la ricorrente ha presentato istanza all'Amministrazione per l'intervento in autotutela, appare opportuno disporre in via cautelare quanto segue: a) entro sette giorni dalla notifica del presente decreto l'Amministrazione dovrà pronunciarsi sull'istanza di autotutela, decidendo semplicemente se sospendere le prescrizioni contestate o parte di esse sino alla decisione cautelare che sarà assunta dal Tribunale all'esito della camera di consiglio del 9 maggio 2024; b) qualora l'Amministrazione non dovesse provvedere, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 64, quarto comma, c.p.a., si dispone sin da ora la sospensione, a far data dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, delle prescrizioni contestate, contenute nel decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 36/Gab in data 1 febbraio 2024, sino all'esito della camera di consiglio del 9 maggio 2024”.

L'Amministrazione Regionale, con memoria in data 6 maggio 2024, ha svolto le proprie difese, instando per il rigetto del ricorso.

Il Comune di Catania ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

Con ordinanza cautelare n. 198/2024 in data 13 maggio 2024 il Collegio ha deciso quanto segue: “Parte ricorrente si duole delle seguenti prescrizioni contemplate nel decreto n. 36/Gab in data 1 febbraio 2024: a) art. 3, comma 11: rispetto dei valori limite degli inquinanti (VLE) per le emissioni in atmosfera come indicati nella tabella ivi riportata; b) art. 3, comma 24: predisposizione, entro sei mesi dal rilascio della autorizzazione, di un piano per la riduzione dei consumi idrici, valutando altresì la fattibilità tecnico-economica di un progetto di riutilizzo, previo trattamento di parte delle acque meteoriche di seconda pioggia per usi legati al processo produttivo, da presentare entro dodici mesi dal rilascio della autorizzazione; c) art. 3, comma 28: presentazione entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale del progetto per ottemperare a quanto richiesto da A.R.P.A. Sicilia al punto 4, lettera c, della nota n. 26.0000 del 22 maggio 2023, nonché a realizzare le opere nei successivi dodici mesi; d) art. 3, comma 33: dotazione, per le aree di messa in riserva del rifiuto fluff (codice 13 EER 191004), di copertura dagli agenti atmosferici, nonché gestione delle operazioni di movimentazione e di carico e scarico del medesimo rifiuto (in cassoni chiusi) in modo tale da evitare la dispersione eolica; e) art. 3, comma 35: previsione che i rifiuti metallici (proler) ottenuti dalle operazioni di recupero (R4) cessino la qualifica dei rifiuti (EOW) ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006, se rispettino i requisiti di cui al regolamento UE n. 333/2022, con la precisazione che: - l'attestazione di conformità al regolamento dovrà essere messa a disposizione degli organi di controllo; - il mancato rinnovo dell'attestazione di conformità al regolamento comporterà la decadenza dei requisiti legali di cui al citato art. 184-ter; f) art. 3, comma 36: omesso inserimento, in occasione dell'autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti riportati nella relativa tabella, delle scorie non trattate e delle scorie di fusione (normalmente derivanti dal processo produttivo); g) art. 3, comma 39: previsione che le aree di deposito temporaneo siano dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici...

Occorre precisare che il contenuto delle doglianze esposte in ricorso è stato supportato mediante la relazione tecnica di parte che la ricorrente ha versato in atti in data 10 aprile 2024.

L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, dopo aver ricostruito nel dettaglio la vicenda procedimentale, ha svolto le proprie difese, osservando, in particolare, quanto segue: a) ai sensi dell'art. 29-nonies, primo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorità competente può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, salvo che siano intervenute modifiche di natura sostanziale che impongano il rilascio di una nuova autorizzazione (secondo comma); b) le valutazioni dell'Amministrazione presentano natura tecnico-discrezionale, con i conseguenti limiti in tema di sindacato giurisdizionale; c) occorre, inoltre, fare applicazione del noto "principio di precauzione", contemplato dall'art. 191, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea; d) l'impianto in questione è ubicato a circa 500-600 metri da importanti centri commerciali, nonché in prossimità - cioè ad una distanza inferiore a tre chilometri - di altri impianti in corso di autorizzazione, sicché nell'area si determina un notevole effetto cumulo con gravi impatti sulle componenti ambientali; e) le decisioni assunte appaiono conformi alle previsioni di cui agli artt. 29-sexies, comma 4-bis e 4-ter e 29-septies del decreto legislativo n. 152/2006. Tanto precisato, la Sezione rileva che, per quanto attiene al prescritto requisito del pregiudizio grave e irreparabile, risulta dalla relazione tecnica di parte depositata in data 10 aprile 2023 (non avendo l'Amministrazione dedotto sul punto) ciò che segue: a) la prescrizione di cui all'art. 3, comma 11 (riduzione della portata massima dell'impianto di aspirazione asservito al processo fusorio dell'acciaio da un valore di 1.400.000 Nm³/h a 300.000 Nm³/h) renderebbe impraticabile la funzionalità del forno EAF, in quanto comprometterebbe gravemente gli elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori oggi garantiti dal corretto dimensionamento e conduzione degli impianti di aspirazione; b) qualora si applicassero all'emissione E2 i limiti riportati dalla tabella dell'art. 3, comma 11, del Decreto n. 36/GAB in data 1 febbraio 2024, si determinerebbe l'imposizione di una procedura di riduzione delle emissioni abnorme, ingiustificata ed insostenibile per qualsiasi tecnologia di abbattimento oggi esistente.

In buona sostanza, le misure prescritte dall'Amministrazione risultano compromettere lo stesso funzionamento dell'impianto di cui si tratta.

Per quanto attiene, invece, al requisito del cosiddetto fumus boni juris, la Sezione, pur condividendo pienamente il contenuto delle difese svolte dalla difesa erariale, osserva che nel caso di specie la parte ricorrente ha lamentato un vero e proprio travisamento dei fatti, posto che, ad esempio: a) non si sarebbe tenuto conto della circostanza che la portata di 300.000 Nm³/h contemplata nell'autorizzazione integrata ambientale originaria n. 781/2009 era stata elevata a 1.400.000 Nm³/h per effetto dell'aggiornamento effettuato dalla società e comunicato alla Regione in data 13 aprile 2010; b) la menzionata percentuale del 3% risulterebbe tecnologicamente conseguibile; c) non sarebbero state considerate le scorie non trattate e le scorie di fusione.

In ordine a tali argomentazioni l'Amministrazione Regionale ha ritenuto di non interloquire, sebbene, con decreto cautelare n. 148/2024 in data 10 aprile 2024 il Tribunale abbia condizionato la sospensione interinale delle prescrizioni contestate ad una preventiva valutazione dell'Assessorato Regionale (valutazione che, prevedibilmente, non è mai intervenuta).

Per le considerazioni che precedono la Sezione ritiene che vada disposta la sospensione delle specifiche prescrizioni che sono state impugnate dalla parte ricorrente.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e, poste a carico dell'Assessorato Regionale (tenuto conto della sostanziale estraneità alla controversia del Comune di Catania), sono liquidate in dispositivo.”.

Con memoria in data 12 luglio 2024 l'Amministrazione regionale ha affermato che la richiesta di stralcio, rettifica e/o modifica delle prescrizioni ambientali presentata dalla ricorrente in data 4 aprile 2024 deve ritenersi accordata in ordine ai seguenti profili, per i quali la Commissione tecnica specialistica ha ritenuto di dovere procedere all'accoglimento, rimanendo confermate, per il resto, le prescrizioni ambientali oggetto di impugnativa giudiziale: a) quanto alla prescrizione ambientale di cui all'art. 3, comma 11, l'indicazione del tenore di ossigeno al 3% è stata per mero errore materiale prevista per i parametri del punto di emissione convogliata E1 (forno fusorio ad arco elettrico) e per parametri non pertinenti con il processo di combustione; b) considerato che secondo quanto dichiarato dal gestore nel processo di frantumazione di metalli non è possibile applicare il filtro a tessuto per l'abbattimento delle polveri, in accordo con quanto previsto dalla BAT di riferimento appare ragionevole portare il V.L.E. al valore massimo dell'intervallo pari a 10 mg/Nm³; c) quanto alla prescrizione ambientale di cui all'art. 3, comma 13, la richiesta del gestore è accoglibile in quanto ai sensi dell'art. 273-bis, comma 10, lett. a), gli impianti di combustione presenti sono esclusi dalla classifica come medi impianti di combustione; d) con riferimento alla prescrizione di cui all'art. 3, comma 28, va ritenuto che qualora il gestore abbia previsto la copertura delle aree ospitanti la messa in riserva dei rifiuti o lo stoccaggio delle MPS ottenute dal processo di recupero, con conseguente riparo dagli agenti atmosferici, la prescrizione può essere rimodulata nella richiesta di presentare entro il medesimo termine un progetto per la raccolta e il trattamento depurativo adeguato delle acque di prima pioggia, mentre nel caso in cui, come nello stato di fatto, le aree di stoccaggio dei rifiuti e delle MPS rimangano senza coperture, e pertanto esposte agli agenti atmosferici, come richiesto da ARPA Sicilia e prescritto dal D.A. n. 36/Gab, le acque di dilavamento di tali aree dovranno essere trattate in apposito sistema di depurazione, prima dello scarico nel corpo idrico ricettore; e) quanto alla prescrizione di cui all'art. 3, comma 33, appare ragionevole la richiesta di non utilizzare i cassoni chiusi per lo stoccaggio del rifiuto con codice CER 191004 "fluff", nella considerazione che l'impianto IPPC è dotato di sistema di abbattimento delle polveri e che i cumuli non in lavorazione saranno tenuti sotto copertura con teli;

f) quanto alla prescrizione di cui all'art. 3, comma 35, la richiesta del gestore può essere accolta, previa autorizzazione da parte del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di inserimento dell'operazione R12 per i rifiuti metallici in ingresso all'impianto IPPC, seguita dall'operazione R4 di riutilizzo dei rifiuti nel forno fusorio; g) quanto alla prescrizione di cui all'art. 3, comma 36, va accolta la richiesta di inserimento di nuovi codici EER tra quelli autorizzati per il deposito temporaneo di rifiuti; h) quanto alla prescrizione di cui all'art. 3, comma 39, va precisato che in caso di cumuli di rifiuti di notevole volume da sottoporre a deposito temporaneo possono anche essere utilizzate coperture mobili, in alternativa alle coperture fisse, come già indicato nella medesima prescrizione, che, pertanto, va confermata.

Con memoria di replica in data 22 luglio 2024 la ricorrente ha precisato che la Regione Siciliana nulla ha comunicato al riguardo né ha indicato gli estremi del provvedimento con il quale la CTS avrebbe riconosciuto la fondatezza di gran parte delle censure sollevate in ricorso, ed ha rilevato che, quand'anche sopraggiungesse un provvedimento di riesame del decreto n. 36/GAB (qui impugnato) nel senso riportato dalla Avvocatura, *“permarrebbe comunque l'interesse della ricorrente alla decisione. Basti pensare alla rilevanza della censura mossa da Acciaierie di Sicilia alla prescrizione relativa alla portata di aspirazione del forno E1 (Secondo motivo del ricorso: §§ da A.1.1. a A.1.5 e deduzioni svolte al punto 2.2.1 della difesa conclusionale) ed agli effetti esiziali per l'attività industriale che avrebbe l'applicazione concreta di tale prescrizione, censura la cui consistenza è stata stigmatizzata nelle difese e nelle relazioni tecniche prodotte dalla ricorrente ma è del tutto assente nelle deduzioni svolte dalla Regione nel ricordato paragrafo II.1 della memoria conclusiva”*.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio osserva che con memoria difensiva in data 12 luglio 2024 l'Amministrazione Regionale ha affermato che *“la richiesta di stralcio, rettifica e/o modifica delle prescrizioni ambientali impugnate deve ritenersi accordata in ordine ai soli profili, come sopra indicati, per i quali la Commissione Tecnica Specialistica ritiene di dovere procedere in tal senso”*. Il riconoscimento da parte dell'Assessorato Regionale della fondatezza delle doglianze della ricorrente implica, quindi, per i profili sopra precisati, e tenuto conto dell'ampia discrezionalità che connota la valutazione ambientale di competenza dell'Amministrazione, l'accoglimento del ricorso.

Vanno, invece, esaminate le ulteriori doglianze non accolte dall'Amministrazione, anzitutto con riferimento alla prescrizione di cui all'art. 3, comma 11, D.A. 36/Gab ed all'indicazione della portata di emissione di E1 pari a 300.000 Nm³/h in luogo di 1.400.000 Nm³/h, che appare frutto di un travisamento dei fatti, come dal Collegio già evidenziato nell'ordinanza cautelare in data n. 198/2024 in data 13 maggio 2024.

Invero, come documentato dalla ricorrente (doc. 10-11), la portata di 300.000 Nm³/h era originariamente presente nell'AIA n. 781/2009, ma era stata, poi, elevata a 1.400.000 Nm³/h per effetto delle modifiche progettuali all'impianto comunicate dalla ricorrente alla Regione in data 13 aprile 2010, le quali, come indicato nella predetta comunicazione, non comportavano un aumento della capacità produttiva ma la dismissione dei punti di emissione E1 ed E2 per essere unificati in un solo punto di emissione, numerato con la sigla E1, ed erano volte ad assicurare la completa captazione delle emissioni, con una capacità di captazione superiore al 97%.

La Regione, con provvedimento prot. n. 64241 in data 15 ottobre 2010 (doc. 12) ha ritenuto che: - l'intervento non comportava un aumento della capacità produttiva dell'impianto, concretizzandosi in una soluzione progettuale (con dismissione di due punti di emissione, E1 ed E2, e sostituzione con un unico punto di emissione) tale da assicurare la captazione pari al 97% delle emissioni totali; - le modifiche comunicate si configuravano quale intervento finalizzato al miglioramento del processo produttivo e dovevano ritenersi di natura non sostanziale.

L'Amministrazione non ha contestato in giudizio tale rappresentazione dei fatti e neppure ha, sul punto, fornito riscontro a quanto specificamente osservato dal Collegio nell'ordinanza cautelare n. 198/2024 in data 13 maggio 2024, sicché il provvedimento amministrativo deve ritenersi viziato da travisamento dei fatti e va annullato *in parte qua*.

Il ricorso è fondato anche quanto alla dedotta mancata esplicitazione nel provvedimento impugnato della portata dei punti di emissione E3, E4 ed E5, in violazione dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 (*“Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”*), comma 4, secondo cui *“L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271, ... b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni ... e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile da un punto di vista tecnologico e dell'esercizio”*) e nonostante il parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica n. 385/2022 avesse espressamente previsto la portata di detti punti di emissione.

L'Amministrazione nulla ha chiarito in ordine a tale omissione, che appunto risulta dal raffronto con il parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica n. 385/2022, per cui l'impugnazione deve essere accolta *in parte qua*, con salvezza dei poteri amministrativi non ancora esercitati.

Non può essere accolto il motivo di ricorso con il quale si contesta il provvedimento impugnato per avere introdotto, nella tabella relativa ai limiti di emissione degli inquinanti, il parametro monossido di carbonio (CO), per il quale la ricorrente evidenzia che *“non sono previsti limiti né nelle tabelle della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né nelle BAT di settore”*.

Invero, il parametro monossido di carbonio (CO) era stato già previsto nell'AIA n. 781 del 22 settembre 2009, non impugnata dalla ricorrente, della quale il provvedimento in questa sede impugnato costituisce un aggiornamento.

Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, le valutazioni tecnico-scientifiche dell'Amministrazione in materia ambientale sono caratterizzate da elevata discrezionalità tecnica (sindacabile dal giudice amministrativo soltanto laddove si traduca in scelte manifestamente illogiche o contraddittorie, nonché caratterizzate da macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria), e, nell'esercitare tale potere discrezionale, l'Amministrazione regionale può fissare limiti di emissione più rigidi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa di settore (*ex art. 271 decreto legislativo n. 152/2006*; cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 24 marzo 2023, n. 975; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 9 aprile 2013, n. 231).

Anche le censure relative alla prescrizione di cui all'art. 3, comma 24, D.A. 36/Gab (secondo cui *"Il gestore entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà predisporre un piano di riduzione dei consumi idrici. Il gestore dovrà anche valutare la fattibilità tecnico-economica di un progetto di riutilizzo, previo trattamento, di parte delle acque meteoriche di seconda pioggia per gli usi legati al processo produttivo, da presentare entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione"*) ed all'art. 3, comma 28 (*"Il gestore è onerato a presentare entro 90 gg dal rilascio del presente provvedimento il progetto per ottemperare a quanto richiesto da ARPA Sicilia al punto 4 lettera c) della nota prot. n. 26000 del 22/05/2023 e a realizzare le opere/interventi nei successivi 12 mesi"*) non possono essere accolte, in quanto costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa non sindacabile dal giudice, non essendo stati evidenziati né emergendo dagli atti profili di abnormità, manifesta illogicità o irragionevolezza della scelta, neppure in relazione all'asserita eccessiva onerosità dell'intervento richiesto e alla non congruenza con l'organizzazione del processo produttivo aziendale, oggetto di mere allegazioni da parte della ricorrente.

Infine, va esclusa la sussistenza dei vizi procedurali denunciati in ricorso.

Per quanto concerne l'inosservanza dei termini del procedimento, deve ritenersi, in difetto di diversa previsione normativa (cfr. art. 29-quater decreto legislativo n. 152/2006, cui rinvia l'art. 29-nonies, comma 2), il carattere meramente ordinatorio dei relativi termini, decorsi i quali l'Amministrazione non perde il potere di provvedere.

Appare infondata anche la censura relativa al difetto di istruttoria in ragione dell'"acritico recepimento delle prescrizioni della Commissione Tecnica Specialistica" nel provvedimento impugnato, atteso che il provvedimento di AIA risulta emanato proprio in relazione agli esiti dell'attività istruttoria condotta da un organo appositamente istituito *"per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale"*, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale n. 9/2015, sicché il recepimento di detto parere istruttorio conclusivo da parte dell'Amministrazione regionale non richiedeva una nuova istruttoria né uno specifico onere motivazionale.

Per quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente ai profili di illegittimità sopra evidenziati, con conseguente annullamento degli atti impugnati *in parte qua*.

Le spese processuali sono compensate per la metà tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, mentre la restante parte, liquidata in dispositivo, è posta a carico dell'Assessorato Regionale soccombente (tenuto conto della sostanziale estraneità alla controversia del Comune di Catania, cui il ricorso è stato notificato solo per mera conoscenza).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e annulla gli atti impugnati *in parte qua*; 2) condanna l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente a rifondere alla ricorrente le spese processuali nella misura di ½, liquidate, per tale frazione, in complessivi euro 1.300,00, oltre accessori di legge; 3) compensa la restante parte delle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)